

Gli Ermellini: occorre l'elemento soggettivo. Sì all'utilizzo delle dichiarazioni al curatore

Bancarotta fraudolenta limitata

Ai fini del reato non basta non consegnare i libri contabili

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE

GIULIA MARIA MENTASTI

Anche in caso di mancata consegna al curatore dei libri contabili non c'è bancarotta fraudolenta documentale specifica: non può mancare la volontà di raggiungere un ingiusto profitto personale o il danno dei creditori. E quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale n. 10751 del 18 marzo scorso, con cui la quinta sezione ha chiarito che la condotta omissiva di consegna, sottrattiva o distruttiva delle scritture contabili, non è di per sé sufficiente per integrare il reato. La sentenza è stata, inoltre, un'occasione per chiarire un altro profilo, ovvero che le dichiarazioni rese al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, del codice di rito, essendo pertanto pienamente utilizzabili nel procedimento penale.

Il caso. La Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale cosiddetta specifica di cui all'art. 216 comma 1 lett. b) legge fall., laddove punisce con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili.

Contro la sentenza, era ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, in primis, la violazione degli artt. 63 c.p.p., 111 Cost. e 6 Cedu, riguardo all'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato al curatore fallimentare, che era stata disattesa dalla Corte di merito con motivazione ritenuta inadeguata, illogica e contraddittoria. Specificamente, si lamentava che, seppur notoriamente l'ordinamento italiano, oltre che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riconoscono il diritto dell'imputato di tacere e di non contribuire con le proprie dichiarazioni alla propria incriminazione, nel caso di specie, l'affermazione della responsabilità dell'imputato si fondava precipuamente proprio sulle dichiarazioni rese dallo stesso al curatore. Con altro motivo si deduceva la carenza dell'elemento materiale e psicologico necessario per l'integrazione del reato contestato. Da un lato, si evidenziava l'insussistenza

Bancarotta fraudolenta documentale specifica	
Utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore	<p>Come chiarito da Cass. pen. n. 10751/2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63 comma 2 c.p.p., che prevede l'inutilizzabilità nel procedimento penale delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria il curatore non rientra tra le suddette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. c.p.p., che concerne le attività ispettive e di vigilanza la relazione del curatore costituisce prova documentale qualsiasi sia il suo contenuto e legittimamente è inserita nel fascicolo processuale penale
L'elemento soggettivo	<p>Come ricordato da Cass. pen. n. 10751/2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> la condotta omissiva di consegna, sottrattiva o distruttiva delle scritture contabili, non è di per sé sufficiente affinché sia ritenuto integrato il reato di bancarotta fraudolenta documentale cosiddetta specifica, bensì è necessario che la condotta sia finalizzata a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero ad arrecare un pregiudizio ai creditori

di elementi probatori che avessero dato conferma della sottrazione, distruzione o falsificazione, anche parziale, dei libri e delle scritture contabili alla cui tenuta l'imprenditore è obbligato. Si sarebbe trattato di condotte mai dimostrate, ma solo ipotizzate, e poste a carico dell'imputato sol perché ritenute non credibili le affermazioni rese dallo stesso al curatore, secondo cui tali atti sarebbero andati perduti. Dall'altro lato, sarebbe difettato in ogni caso il dolo specifico preteso dalla norma ai fini dell'integrazione della fattispecie contestata, così che la responsabilità si sarebbe dovuta quantomeno ridimensionare, atteso che alla stregua degli elementi raccolti ed illegittimamente ritenuti sufficienti si sarebbe potuto ritenere provato, al più, esclusivamente il reato meno grave di bancarotta documentale semplice. In tal senso deponavano, ad avviso della difesa, la risalenza delle poste debitorie a carico della società, nonché le circostanze che essa fosse inattiva (anche presso le banche) già molti anni prima del fallimento e che solo successivamente alle ultime operazioni commerciali la documentazione contabile sarebbe andata perduta: elementi che escludevano in radice la possibile esistenza del dolo specifico, non avendo alcun senso ordire il disegno specifico previsto dalla norma incriminatrice in relazione a un'azienda

inattiva, e oltre tre anni prima dell'inizio delle investigazioni.

L'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore. Il primo motivo è stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte, che ha aderito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dalla Corte territoriale, secondo il quale le dichiarazioni rese al curatore appaiono pienamente utilizzabili nel procedimento penale. Innanzitutto, ha richiamato Cass. pen., Sez. V, n. 12338/2018, che ha affermato che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, c.p.p., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. c.p.p. che concerne le attività ispettive e di vigilanza; inoltre, si è chiarito che la relazione del curatore costituisce prova documentale qualsiasi sia il suo contenuto e legittimamente è inserita nel fascicolo processuale. Ancora, gli Ermellini hanno menzionato Cass. pen., Sez. V, n. 38431/2019, che ha, a sua volta, osservato che il principio espresso dalla Corte Edu, secondo cui il diritto inglese viola l'art. 6 della Cedu nella parte in cui consente l'utilizzo contro il fallito delle dichiara-

zioni rese al curatore e ottenute esercitando poteri obbligatori, non è applicabile al diritto nazionale per la diversità dei poteri riconosciuti al curatore dalla legge fallimentare italiana, e di conseguenza non preclude la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese dal fallito e inserite nella relazione ex art. 33 legge fall. Nel medesimo solco si è inserita Cass. pen., Sez. V, n. 17828/2023, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 63 c.p.p. nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che come predetto il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale", dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione della procedura".

Il dolo specifico. Fondata è stata invece valutata la questione concernente l'elemento soggettivo della condotta e quindi la sua qualificazione giuridica. Specificamente, premessa la correttezza della decisione nella parte in cui aveva ritenuto non credibili,

in relazione alla omessa consegna delle scritture contabili al curatore, le giustificazioni addotte dall'imputato sullo smarrimento, si è invece rilevata la insufficienza della motivazione in ordine all'ulteriore aspetto integrativo della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, costituito dall'elemento soggettivo del dolo specifico. La Suprema Corte ha infatti chiarito che, pur in presenza di una condotta omissiva di consegna, sottrattiva o distruttiva delle scritture contabili, non può ritenersi integrato il reato di bancarotta fraudolenta documentale cosiddetta specifica, atteso che la condotta deve essere finalizzata a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero ad arrecare un pregiudizio ai creditori. Il dolo specifico, solo nel caso in cui gli elemen-

Può ritenersi integrato il reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica quando la condotta è finalizzata a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

ti raccolti depongano in maniera univoca e certa per la sua integrazione, può essere desunto alla stregua delle stesse circostanze che caratterizzano la complessiva vicenda pre-fallimentare e fallimentare e il fatto oggetto di contestazione. Ciò a maggior ragione qualora all'imputato si imputi, come nel caso di specie, la fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale specifica non accompagnata da altre condotte criminose fraudolente, quale ad esempio quella di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la cui sussistenza potrebbe contribuire a gettare luce anche sulla componente soggettiva del reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica. Nella vicenda in esame, invece, scarni erano gli argomenti estrapolati dalla ricostruzione della vicenda e del fatto, così che la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, al fine di valutare anche la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la possibile riconducibilità di esso alla meno grave fattispecie di bancarotta semplice.